

Allegato 11.2.011-2022
REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 098 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

STATUTO INTERNO DELLA UILDM

IL FUNZIONARIO

Annamaria Rodolfo

– UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE –

SEZIONE DI GORIZIA O.D.V.

* firma su delega di
Direttore Provinciale

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

AI SENSI DELL'ART. 82, COMMI 3 E 5

D.LGS. 117/2017

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'Associazione denominata UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI GORIZIA O.d.V. (acronimo UILDM GORIZIA O.d.V.), che agisce in osservanza del Decreto Legislativo n. 117/2017 e della normativa in materia di O.d.V. ed E.T.S. e del Codice Civile, in seguito indicata come "associazione" o come "sezione". Utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "O.d.V".
2. L'associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente. Opera su base volontaria e le cariche sono gratuite.

Art. 2 – Puntualizzazione Giuridica

1. L'associazione è articolazione territoriale della UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1/5/1970 n. 391, con sede in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento. Il presente statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme ed allo stesso tempo di esposizione in modo strutturato e organico della identità della UILDM, nonché le modalità di organizzazione, gestione e amministrazione della associazione.

Alessandro Fucini

Art. 3 – Sede

1. La sede legale della Sezione è in Gorizia alla Via Garzarolli n. 131. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la sede può essere trasferita altrove, purché sempre nel territorio del Comune di Gorizia, senza che ciò determini modifica statutaria.
2. L'associazione opera di norma nei territori dell'ex Provincia di Gorizia e nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e può istituire sedi operative sul territorio della ex Provincia di Gorizia.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.LGS. 117/2017, prevalentemente a favore di terzi, senza scopo di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
 - Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, successive modifiche ed integrazioni;
 - Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché
 - le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,

Alessandro Ferra

- di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
- presente articolo;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

3. Scopo dell'Associazione è altresì promuovere iniziative sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie cercando di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della personalità e la loro piena partecipazione alle attività sportive e per far ciò l'Associazione si impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive o polisportive che si impegnino a incentivare le persone con disabilità nel praticare lo sport.

4. Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione:

- A) rappresenta le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per

Alessandra Tenti

l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica;

- B) sollecita gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione, promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
- C) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;
- D) sviluppa e promuove la concezione di servizi sociali come "funzione pubblica";
- E) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
- F) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.LGS. 117/2017 e relative norme di attuazione;
- G) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone con disabilità affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;

Alessandro Testi

- H) promuove la gestione diretta di Servizi Socio-Sanitari e socioassistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - I) promuove l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione della gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;
 - J) sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;
 - K) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.LGS. 117/17 e dentro i limiti e condizioni in detto articolo stabiliti, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. In particolare, potrà:
- A) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale, fornire consulenze di esperti;
 - B) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi;
 - C) costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili;
 - D) compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale; partecipare a soggetti giuridici;
 - E) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
6. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

Alessandro Fusco

Art.5– Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 – Risorse economiche

1. Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- A) beni immobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
 - B) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione, le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la Sezione venga legalmente in possesso;
 - C) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D.LGS. 117/17;
 - D) contributi pubblici e privati;
 - E) rimborsi da convenzioni;
 - F) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
2. È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.
3. È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

Alessandro Pini

Art. 7– Beni e gestione

del patrimonio e delle risorse economiche

1. Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla Sezione in piena autonomia esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione.
2. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:
 - la Sezione può gestire a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
 - eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra), pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
 - eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
 - in caso di alienazione dei suddetti beni, il ricavato netto è acquisito integralmente a patrimonio della Sezione.

Art. 8 – I Soci

1. Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

Alessandro Tusi

2. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
3. L'adesione all'Associazione avviene con le modalità stabilite dal regolamento generale e da provvedimenti della UILDM Nazionale O.d.V.
4. La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM O.d.V.
5. Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
6. Non possono essere soci dipendenti dell'Associazione coloro che hanno un rapporto patrimoniale organico con la stessa.
7. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
8. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto:

- alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni, ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, fatto salvo, per i soci minorenni, quanto disposto al precedente articolo 8;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso alle sedi associative anche nazionali;

Alessandro Fusto

- alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta scritta rivolta al Presidente.

2. I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della UILDM;
- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare un giusto danno, morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

Art. 10 – I Rapporti con i soci – Disciplina

1. La cessazione dell'appartenenza all'associazione avviene per:

- A) recesso unilaterale del socio, che deve essere presentato per iscritto;
- B) decesso;
- C) morosità nel pagamento della quota annuale;
- D) radiazione che viene disposta dalla Direzione Nazionale UILDM O.d.V. ai sensi e con le procedure di cui al art. 9 del vigente Statuto Nazionale;
- E) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporti di dipendenza e/o da rapporto patrimoniale organico con l'Associazione.

Art. 11 – I Volontari

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione per la realizzazione dei progetti dell'Associazione, mettendo a

Alessandro Tosti

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

3. I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del art. 18 del D.LGS. 117/2017.

Art. 12 – Organi della Sezione

1. Sono organi della Sezione:

- I) l'Assemblea dei soci;
- II) il Consiglio Direttivo;
- III) il Presidente;
- IV) l'Organo di controllo, monocratico o composto da tre membri a scelta dell'assemblea al momento della nomina: tale organo può essere nominato anche al di fuori delle condizioni di cui all'art. 30 2° comma D.LGS. 117/2017, verificandosi le quali essa diventa obbligatoria;
- V) il Revisore legale dei conti nei casi previsti dall'Art 31 1° comma del D.LGS. 117/2017.

2. Tutte le cariche sociali ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 Codice Civile, sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

3. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i soci attivi.

Alessandra Fucini

Art. 13 – L'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di marzo.
3. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con posta ordinaria, o elettronica per i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'assemblea.
5. L'Assemblea, in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, presenti o per delega, aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega, aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o deleganti.
7. Il socio, che ha un solo voto, può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da un altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe.
8. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - A) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
 - B) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
 - C) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo;
 - D) nominare e revocare l'Organo di controllo;
 - E) nominare e revocare l'Organo incaricato della revisione legale dei conti;
 - F) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - G) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - H) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Alessandro Pisci

I) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti;

J) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto di voto, o dell'Organo di controllo.

10. La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare e l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e dovrà essere diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica (con questa seconda modalità ai soci che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica) con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

11. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

A) approvare le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto interno;

B) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione, nonché la fusione, trasformazione o scissione della Sezione, nei casi e con le modalità e le procedure stabilite dallo statuto nazionale, dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.

12. L'Assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Alessandro Piro

13. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e luogo di svolgimento e dovrà essere diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

14. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- A) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- B) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- D) detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- E) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- F) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- G) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Organizzazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Alessandro Fusi

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.
2. Si applica l'art. 2382 Codice Civile.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.
4. In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti; a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione.
5. Alle sedute del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare l'Organo di Controllo, ove esistente, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno. La riunione ha validità anche se i componenti del Consiglio stesso sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici.
7. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di Controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.
8. Il Consiglio è valido se è presente, anche per via telematica, la maggioranza dei suoi componenti.
9. Compete al Consiglio Direttivo:
 - A) proporre le modifiche all'atto costitutivo allo statuto interno;
 - B) approvare i Regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - C) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione;
 - D) nominare, tra i propri componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - E) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Alessandra Tassi

- F) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- G) adottare ogni altro provvedimento su materie le quali sono in questione non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- H) Proporre agli Organi Nazionali della UILDM delle sanzioni disciplinari;
- I) eleggere uno o più consiglieri delegati per il compimento di incarichi e/o atti.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio della Sezione secondo quanto convenuto dallo statuto e dai regolamenti della UILDM Nazionale.
3. Spetta al Presidente:
 - A) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
 - B) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
 - C) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
 - D) dirigere, coordinare, controllare il personale, i collaboratori retribuiti e i volontari;
 - E) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione e degli eventuali enti-organizzazioni partecipate;
 - F) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere; sottoscrivere contratti e/o convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vicepresidente o, in mancanza dal Consigliere più

Alessandra Faber

anziano di età, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente è al reintegro del Consiglio medesimo.

5. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri, a firma congiunta e/o disgiunta, per il compimento di determinati incarichi e/o atti con facoltà di rappresentare la Sezione per gli incarichi e/o atti delegati.

Art. 16 – Il Vicepresidente

1. Il Vice-Presidente coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni al medesimo attribuite.

Art. 17 – Il Segretario

1. Compete al Segretario dell'Associazione:

A) La tenuta dei libri sociali;

B) La regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;

C) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione;

2. Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione dell'Associazione.

Art. 18 – Il Tesoriere

1. compete al tesoriere:

A) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;

B) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e col revisore legale dei conti, se nominati;

C) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese secondo le disposizioni di legge e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

Alessandro Furlan

D) svolgere il controllo del sistema amministrativo – contabile della Sezione, in modo che si assicuri economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

Art. 19 – Organo di controllo

1. All'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice Civile; esso esercita le funzioni di cui all'art. 30 commi 6, 7 e 8 del D.LGS. 117/2017.
2. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al verificarsi delle condizioni di cui al art. 31 comma 1 del D.LGS. 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 20 – Bilanci e norme di gestione

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale O.d.V., viene redatto a norma degli articoli 13 e 14 del D.LGS. 117/2017, pubblicato e depositato ove ricorrano i presupposti ivi indicati.
3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'organo di amministrazione documenta nella relazione al bilancio o nella relazione di missione o, a seconda dei casi, nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività svolte ai sensi del art. 6 del D.LGS. 117/2017.
5. Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati in ogni caso esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

Art. 21 – Dipendenti e collaboratori

Alessandro Fucini

1 L'Associazione può assumere dipendenti e/o giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dall'art. 33 del D.LGS. 117/2017 e successive disposizioni normative emanate in materia.

Art. 22 – Modifiche allo Statuto interno

1. Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci della sezione con le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente art. 13 di questo Statuto.

Art. 23 – Scioglimento, estinzione, cessazione

1. Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente art. 13.

2. Questa assemblea delibera allo stesso modo anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo da devolvere, esaurite le operazioni di liquidazione è sentito il parere obbligatorio dell'autorità competente ad esprimere per legge il parere, in favore della UILDM Nazionale O.d.V. con sede in Padova o organizzazioni o enti del terzo settore o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.

3. Si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale della UILDM Nazionale O.d.V.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto interno, si fa riferimento allo statuto nazionale e al Regolamento Generale della UILDM Nazionale O.d.V., nonché al Codice del Terzo Settore e norme di attuazione e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile e relative norme attuative.

2. Fino all'istituzione del RUNTS l'associazione godrà della disciplina fiscale delle onlus. Con il decorso del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.LGS. 117/2017, (e

Alessandra Tassinari

previa iscrizione al RUNTS), l'associazione sarà assoggettata alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime Onlus, ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del terzo settore.

Alessandro Pini